

CREATIVITA' DELL'AUTORE

La creatività nell'opera fotografica richiede non solo l'appropriata scelta e l'accurata combinazione di effetti mediante giochi di luce e di colori, ma pretende un intervento personale del fotografo sulla composizione dell'oggetto fotografato, che deve essere presentato al pubblico sotto una forma diversa e che susciti un'impressione differente dall'originale; ciò anche nel caso in cui la fotografia riproduca un'opera d'arte. Definita quindi quale fotografia il prodotto del fotografo, nel caso in cui ad esso sia stata commissionata la realizzazione della fotografia di cose in possesso del medesimo committente, deve riscontrarsi in capo a quest'ultimo il diritto esclusivo di riproduzione degli esemplari, residuando in capo al fotografo il solo diritto al pagamento dell'equo corrispettivo da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione ex art. 88 comma 3 l. aut. Non può altresì il titolare del diritto connesso opporsi alla deformazione o alla modifica dell'opera ex art. 20 l. aut., spettando il diritto di elaborazione esclusivamente al titolare dell'opera creativa. Per i medesimi motivi nulla è dovuto per il danno morale subito dal fotografo titolare del diritto connesso, al quale la giurisprudenza riconosce il solo diritto morale di attribuzione della paternità dell'opera mediante indicazione del nome del fotografo ex art. 90 comma 1 n. 1) l. aut.

Tribunale Milano, 17/04/2008

M.R. c. Soc. F.M. ed. e altro

Riv. dir. ind. 2010, 2, 210 (nota AVANZI)

QUI è UN PO' Più VAGO

Affinché un'opera fotografica possa meritare la tutela dell'opera dell'ingegno (art. 2, n. 7 legge diritto di autore n. 633 del 1941) occorre l'apporto di una creatività particolare, connotata da una impronta personale e da una valenza estetica che possa essere apprezzata di per sé, prescindendo dal soggetto rappresentato. Al fotografo spetta il diritto esclusivo di riproduzione della fotografia ed anche il diritto di elaborazione della stessa (art. 88 legge cit.). Nel caso di riproduzione con elaborazione e modifiche all'originale della fotografia il risarcimento del danno deve tener conto anche del pregiudizio arrecato al fotografo per le variazioni inflitte alla fotografia.

Corte appello Milano, 10/10/2003

Soc. Italcambio Italia c. Dabbrescia e altro

Dir. autore 2006, 2, 238

QUI SPECIFICA DUE CASI

Premesso che affinché un'opera fotografica possa meritare la tutela dell'opera dell'ingegno (ex art. 2 l. 633/1941) occorre l'apporto di una creatività particolare, connotata da un'impronta personale e da una valenza estetica che possa essere apprezzata di per sé prescindendo dal soggetto rappresentato, consegue che la rappresentazione di un soggetto comune o il ritratto di un personaggio possono assurgere alla dignità di opere d'arte ove risultino compiute con una interpretazione del tutto personale, fuori dall'ordinario, finalizzata ad offrire un prodotto unico, frutto dell'ingegno del suo autore e purché dette immagini si differenzino notevolmente da quelle che altri avrebbero potuto realizzare in situazioni analoghe. In assenza di tale salto creativo l'opera fotografica costituisce "semplice fotografia" e merita la tutela ridotta dei diritti connessi (ex art. 87 l. 633/1941).

Corte appello Milano, 10/10/2003

Soc. Italcambio Italia c. Dabbrescia e altro

Foro padano 2005, 1, 130 (nota DE MARCO)

CONSENSO TACITO ALLA PUBBLICAZIONE

Ai fini della pubblicazione di un ritratto fotografico di una persona è necessario, a norma dell'art. 96 l. n. 633 del 1941, il suo consenso, seppure manifestato tacitamente, il quale può, come ogni altra forma di consenso, essere condizionato da limiti soggettivi (in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato) od oggettivi (in riferimento alle modalità di divulgazione). Ne consegue che il consenso alla pubblicazione del proprio ritratto fotografico su una o su determinate riviste non consente la pubblicazione medesima su riviste diverse da quelle autorizzate.

[Cassazione civile, sez. I, 01/09/2008, n. 21995](#)

Marini c. Soc. Ram Studio e altro

Giust. Civ. Mass. 2008, 9, 1302

Giust. Civ. 2009, 2, 372

Il civilista 2009, 9, 113

Riv. Dir. Ind. 2009, 4-5, 463

(1-2) Il consenso all'utilizzazione commerciale della propria immagine può anche essere tacito o implicito (come nel caso di persona nota nel settore cinematografico, che si sottopone ad un servizio eseguito gratuitamente da un'agenzia fotografica, e perciò destinato, presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione; cfr. [Cass. 16 maggio 2006 n. 11491](#)).

Se manca il consenso della persona ritrattata fotograficamente, ovvero non sono rispettate le condizioni a cui esso è subordinato, colui che vende le foto ad un editore di un settimanale è responsabile, anche extra contrattualmente, nei confronti di questi (e in solido con lui, se richiesto) del danno derivato al ritrattato dall'abusiva pubblicazione. In tal caso, poiché lo scopo primario dell'acquisto, da parte di un editore di una rivista, di ritratti fotografici, è la pubblicazione di essi e qualità essenziale, ai fini di tale uso ([art. 1497 c.c.](#)), è il consenso della persona ritratta alla diffusione della sua immagine, il cedente è contrattualmente responsabile della mancanza di tale consenso, pur se non

ne abbia espressamente garantita l'esistenza, salva la prova che l'editore si sia assunto il rischio della pubblicazione senza detto consenso ([Cass. 10 giugno 1997 n. 5175](#); [Cass. 13 aprile 2007 n. 8838](#)).

CONSENSO TACITO

Il consenso alla utilizzazione commerciale della propria immagine a norma dell'art. 96 l. n. 633 del 1941 può essere anche tacito.

(Conferma App. Milano 4 ottobre 2002).

[Cassazione civile, sez. I, 16/05/2006, n. 11491](#)

F. c. (avv. Ragazzoni, Comparini) c. Henkel s.p.a. c. (avv. Salvucci, Zerilli, Buffarini).

Giust. Civ. 2007, 12, 2785

PUBBLICAZIONE ILLECITA

La pubblicazione di un ritratto fotografico non può essere estranea al comportamento del fotografo, giacché l'art. 88 l. 22 aprile 1941 n. 633 attribuisce al medesimo il diritto esclusivo alla riproduzione ed alla diffusione delle sua opera. Pertanto, ove si tratti di una pubblicazione illecita (come nella specie, per l'assenza di valido consenso della persona fotografata) ed essa sia materialmente ascrivibile alla condotta di un soggetto diverso dal fotografo, perché il giudice possa escludere la responsabilità dello stesso fotografo al risarcimento del danno in solido con tutti i soggetti ai quali sia imputabile il fatto dannoso (art. 2055 c.c.), è necessaria una specifica dimostrazione delle ragioni del giudizio di estraneità del fotografo alla causazione del danno

(Cassa App. Roma 16 maggio 2005).

[Cassazione civile, sez. I, 01/09/2008, n. 21995](#)

Marini c. Soc. Ram Studio e altro

Giust. Civ. Mass. 2008, 9, 1302

Giust. Civ. 2009, 2, 372

Riv. Dir. Ind. 2009, 4-5, 463

REVOCA DEI DIRITTI

Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto il suo esercizio; ne consegue che esso è revocabile in ogni tempo, e anche in difformità di quanto pattuito contrattualmente, salvo, in questo caso, il diritto dell'altra parte al risarcimento del danno. Qualora la

revoca (tempestiva, e cioè anteriore all'utilizzazione) non vi sia stata, il consenso precedentemente prestato resta efficace, e legittima l'uso che ne sia stato fatto in conformità alle previsioni contrattuali.

(*Conferma App. Milano 25 luglio 2003*).

[Cassazione civile, sez. I, 19/11/2008, n. 27506](#)

S. c. P. e altro

Giust. Civ. 2009, 2, 313

Riv. Dir. Ind. 2009, 4-5, 466

Foro it. 2009, 10, 2728 (nota UBERTAZZI)

Nel caso di specie, una donna chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla pubblicazione, asseritamente non autorizzata di una propria fotografia. Deduciva, in particolare, che il suo iniziale consenso alla diffusione dell'immagine valeva soggettivamente solo a favore del fotografo destinatario e oggettivamente non si estendeva all'imprevedibile ipotesi di un massiccio sfruttamento pubblicitario a fini di lucro da parte di terzi, avvenuto successivamente a distanza di anni. La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ribadisce che il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto il suo esercizio; dal che deriva che tale consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo (ciò che rileva anche ai fini della sua revocabilità, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita), e che la pattuizione del compenso non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione ([Cass. 17 febbraio 2004 n. 3014](#)). Il consenso, pertanto, è revocabile in ogni tempo anche in difformità di quanto pattuito contrattualmente, salvo, in questo caso, il diritto dell'altra parte al risarcimento del danno. Ma, se revoca (tempestiva, e cioè anteriore all'utilizzazione) non vi sia stata, il consenso precedentemente prestato resta efficace, e legittima l'uso che ne sia stato fatto in conformità delle previsioni contrattuali, accertabili con gli ordinari mezzi processuali. Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte reputa infondata la censura sul punto della revocabilità del consenso, dalla quale si voleva arbitrariamente dedurre la necessità, per il lecito uso della fotografia, di un rinnovato consenso; una tale necessità, si replica, più che dedursi dalla revocabilità del consenso, la contraddice, giacché, sebbene il consenso sia stato prestato senza limiti temporali, ne limita il valore all'attualità del momento del suo rilascio, rendendo superflua ogni revoca. In dottrina, cfr. Poddighe, *Sul diritto di pubblicazione, riproduzione o cessione del ritratto fotografico*, in *Nuov. Giur. Civ. comm.*, 1998, IV, 493.

CESSIONE DIRITTI SULLA FOTOGRAFIA

In tema di cessione di diritti fotografici, l'art. 110 della l. n. 633 del 1941 (applicabile anche alla disciplina dei "diritti connessi" all'esercizio del diritto di autore, nei quali sono compresi quelli relativi alle fotografie, in virtù della previsione contenuta nel precedente art. 107), disponendo che "la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto", ha la funzione di prevenire eventuali controversie fra le parti circa l'oggetto della cessione, tenuto conto delle molteplici facoltà contenute nel diritto esclusivo dell'autore della fotografia (riproduzione, diffusione, spaccio ecc.), ponendo, così, una regola probatoria a tutela degli interessi delle parti e dei terzi. Nel caso in cui, come nella specie, si sia convenuta una cessione della fotografia senza ulteriori specificazioni, ed il fotografo, ciononostante, abbia poi fatto valere in giudizio, nei confronti di un soggetto diverso dal cessionario, il proprio diritto di esclusiva alla riproduzione della fotografia medesima, affermando di averla ceduta unicamente per la pubblicazione, incombe sul fotografo stesso l'onere di dimostrare, attraverso la produzione del documento di cessione, ovvero negli altri modi consentiti dalla legge, la permanente titolarità, in capo a sè stesso, del diritto rivendicato (segnatamente in presenza di una eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal convenuto), dovendosi, altrimenti,

presumere la cessione integrale del diritto esclusivo e la legittimità del successivo uso compiuto (con il consenso del cessionario) da terzi.

[Cassazione civile, sez. I, 27/04/1998, n. 4273](#)

Viale c. Soc. I Giornali

Giust. civ. Mass. 1998, 885

Giust. civ. 1998, I,2565 (nota ALBERTINI)

LE FOTOGRAFIE NON GODONO DEL DIRITTO D'AUTORE

Le fotografie non possono rientrare nell'ambito del concetto di "opera fotografica" rilevante ai sensi del disposto di cui all'art. 2 n. 7 l. 633/41 e godere della relativa tutela ivi prevista. Ciò in quanto, con tutta evidenza, non si verte in tema di opere dell'ingegno, trattandosi di mera riproduzione fedele e pedissequa della realtà, in alcun modo soggettivamente e personalmente reinterpretata. Da ciò consegue che l'unica tutela apprestabile al caso di che trattasi è quella di cui agli art. 87 ss. del medesimo testo normativo ai sensi del quale, sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico, che all'art.88, prevede che spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Pertanto, essendo attribuito, in via esclusiva, al solo autore della fotografia il diritto di riproduzione, diffusione e spaccio, è evidente che tale attività di riproduzione operata da soggetto diverso (il convenuto, su commissione di terzi soggetti) senza alcuna autorizzazione da parte dell'avente diritto, si atteggia in termini di illiceità.

[Tribunale Bari, sez. V, 22/07/2010, n. 2606](#)

-

Giurisprudenzabarese.it 2010

DIRITTI SULLE FOTOGRAFIE

In caso di ritratto fotografico eseguito su commissione, ai sensi dell'art. 98 l. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, il committente, diversamente da quanto stabilito dall'art. 88 comma 3 citata legge per le fotografie di cose in suo possesso, non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al fotografo, pur concorrendo con quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento al fotografo di un equo corrispettivo nel caso che la utilizzino commercialmente, per cui ove manchi un diverso patto, deve ritenersi che il fotografo conserva la proprietà dei negativi (cui vanno parificati i files contenente gli scatti fotografici) e non è tenuto a consegnarli al committente (cfr. Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 1980 n. 4094).

[Tribunale Nola, sez. fer., 14/09/2010](#)

-

Redazione Giuffrè 2010

FOTO DI OGGETTI

Le foto c.d. semplici, riproducenti oggetti materiali, beneficiano della tutela dei diritti connessi a quelli d'autore quando insieme alla funzione meramente documentale (di tali oggetti) abbiano anche funzioni aggiuntive, quali quella editoriale e commerciale (nella specie, è stato riconosciuto il diritto allo sfruttamento esclusivo da parte del fotografo di foto raffiguranti materiale ospedaliero, già inserite in un catalogo).

[Cassazione civile, sez. I, 21/06/2000, n. 8425](#)

Soc. Medisan c. Begotti

Foro it. 2001, I,2631

FOTOGRAFIE DOCUMENTALI

Nella disciplina del diritto d'autore di cui alla l. n. 633 del 1941, l'opera fotografica, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, gode della piena tutela accordata agli autori dagli art. 1 s. legge cit., e, quando sia priva dei suddetti requisiti, della più limitata tutela di cui agli art. 87 s. legge cit., in tema di diritti connessi a quello d'autore, dovendosi, peraltro, escludere anche tale più limitata tutela nell'ipotesi di fotografie di "scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili", per tali intendendosi non ogni fotografia riprodotte un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo - documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la commercializzazione o promozione di un prodotto; con riguardo, invece, alle fotografie effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre, nell'ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando, al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose, ancorché non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo, bensì di un terzo. (Nella specie, una società che commercializzava prodotti per forniture ospedaliere aveva commissionato delle fotografie per la formazione di un catalogo e gli oggetti erano stati forniti al fotografo direttamente dalle case produttrici; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto al fotografo la tutela relativa ai diritti connessi, escludendo ogni diritto esclusivo del committente, per essere gli oggetti fotografati in possesso delle società produttrici, e ritenendo che le suddette fotografie, ancorché non artistiche, avevano finalità di promozione commerciale e non meramente documentale).

[Cassazione civile, sez. I, 21/06/2000, n. 8425](#)

Soc. Medisan c. Begotti

Giust. civ. Mass. 2000, 1361

DIPINTI AD OLIO DI FOTOGRAFIE

La riproduzione mediante dipinti ad olio di opere fotografiche costituisce violazione del **diritto** di autore sull'opera fotografica.

Tribunale Milano, 21/11/2008

-

Dir. autore 2009, 2, 341 (nota FABIANI)

PUBBLICAZIONE SOLO PER ESIGENZE DI PUBBLICA INFORMAZIONE

In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, la divulgazione senza il relativo consenso è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari. Pertanto l'utilizzazione televisiva di un filmato, adattandovi maldestramente una canzoncina pubblicitaria, va qualificato, in assenza del consenso degli aventi **diritto** (nella specie, tre attori professionisti), come illecito, fonte di obbligazione risarcitoria a carico del responsabile della stazione radiotelevisiva e del committente, tenuti a esercitare il controllo rispettivamente su ciò che trasmettono e su quello che chiedono di trasmettere.

[Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8838](#)

Soc. Nardini mobili c. B. e altro

Giust. civ. Mass. 2007, 4

Riv. dir. ind. 2008, 2, 133

Giust. civ. 2008, 11, 2553

Il civilista 2009, 9, 113

(1) Con riferimento al diritto all'immagine, il cui fondamento si rinviene negli [art. 10 c.c.](#) e [96](#) e [97 l. n. 633 del 1941](#) (legge sul diritto d'autore), esso tutela l'interesse del soggetto a che il suo ritratto non venga diffuso o esposto pubblicamente, salvo che l'interesse del soggetto sia di segno opposto, ovvero che vi sia un pubblico interesse alla conoscenza del fatto che ne giustifichi la diffusione. Secondo quanto costantemente affermato in giurisprudenza, in tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, la divulgazione senza consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione

OPERE DI ARCHITETTURA

La riproduzione fotografica e successiva pubblicazione di un'opera di **architettura** oltre i limiti del consenso dato dall'architetto, quale autore dell'opera, costituisce violazione del diritto esclusivo di autore. Il diritto di proprietà sull'immobile e il diritto di autore dell'architetto si collocano su piani

diversi, ancorché suscettibili di interazione, specie sotto il profilo patrimoniale, rispetto al bene nel quale si estrinseca l'opera oggetto di tutela.

Tribunale Milano, 17/01/2004

-

Dir. autore 2005, 373

SULL'INDUSTRIAL DESIGN

Secondo il giudice a quo, i modelli di poltrona industrialmente prodotti dalla Cassina s.p.a. [società che vende poltrone] non rappresentano un'ipotesi di arte applicata all'industria, alla quale l'art. 2 n. 4 l. n. 633 del 1941 riserva la protezione prevista per il diritto d'autore, perché il valore artistico dell'oggetto non è scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale è associato. Nella fattispecie, infatti, il valore artistico delle poltrone non è idoneo ad essere goduto come puro fatto estetico perché si compenetra nella funzione del prodotto e finisce per poter essere pensato solo come qualità estetica del medesimo, con la conseguenza che non è tutelato dal diritto d'autore, ma può essere brevettabile come modello ornamentale. Manca infatti la scindibilità cioè la possibilità concettuale di astrarre dal prodotto l'idea dell'opera d'arte, quella forma artistica che se il suo ideatore non avesse deciso di applicarla all'industria, avrebbe potuto realizzare allo stato puro secondo la tecnica espressiva propria della categoria di appartenenza. La tutela del diritto d'autore è infatti, conferita dall'ordinamento all'idea artistica e non alla qualità estetica del prodotto che, per inerire ontologicamente all'oggetto, sfugge alla protezione del diritto d'autore e rientra in quella accordata ai modelli ornamentali.

[...]

Secondo la ricorrente l'**architettura** è l'arte e la tecnica di costruire non solo edifici, ma anche oggetti di arredamento tant'è che nelle Università si insegna la c.d. **architettura** d'interni. Con la conseguenza che i prodotti industriali, ove non trovassero tutela nell'art. 2 n. 4 quali opere d'arte applicate all'industria, possono giovare della tutela del diritto d'autore riconosciuta a tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo (art. 1) ed in particolare ai disegni ed alle opere dell'**architettura** ex art. 2 n. 5.

[...]

Dalla comparazione emerge che l'ordinamento ha inteso chiaramente distinguere tra i "disegni e le opere dell'**architettura**" ed i prodotti dell'arte applicata all'industria, cioè quelle opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e della arti figurative applicate all'industria. E la distinzione voluta dall'ordinamento, al di là delle denominazioni contingenti degli oggetti di arredamento come **architettura** per interni, trova un ulteriore riscontro nell'art. 20 co. 2 l.a. applicabile alle opere dell'**architettura** e non all'industrial design, con il quale si limita il diritto morale dell'autore delle opere di **architettura**, quali edifici, monumenti, ma non certo dell'autore dei prodotti industriali disciplinati dall'art. 2 n. 4, ove il valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto industriale, L'applicazione dell'arte applicata all'industria, codificato nell'art. 2 n. 4, ha come retroterra tutta la

giurisprudenza precedente alla normativa degli anni 1940-1941, nella quale non v'è mai riferimento alle opere dell'**architettura**. Inoltre lo stesso legislatore solo per le opere d'arte applicate all'industria ha con il co. 2 dell'art. 5 escluso in un primo tempo ogni tutela del diritto d'autore, per poi limitare la predetta disposizione con l'art. 2 n. 4, introducendo una limitata tutela del diritto di autore nei limiti della scindibilità del valore artistico del prodotto industriale, Infine le opinioni dottrinali si presentano divise tra chi conferma la netta distinzione tra i nn. 4 e 5 dell'art. 2, nel senso di escludere che l'**architettura** possa essere definita arte applicata all'industria, e chi invece estende il criterio della scindibilità dal n. 4 al n. 5 dello stesso art. 2 l.a. Non v'è, pertanto, alcuna possibilità, di aggirare l'esplicito filtro della scindibilità, espressamente sancito dall'ordinamento con il dato normativo dell'art. 2 n. 4, al fine di ottenere una protezione a pieno titolo della legge sul diritto d'autore, facendo ricorso alla diversa fattispecie delle opere dell'**architettura** o addirittura ad una categoria atipica delle opere d'arte industriali. [...]

(Cassazione civile, sez. I 07/12/1994 n. 10516)

Tribunale Roma, 26/11/1993

OPERE LETTERARIE ED ARTISTICHE

Nel procedimento C-145/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,
ai sensi dell'art. 267 TFUE, dall'Handelsgericht Wien (Austria), con decisione 8
marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 22 marzo 2010, nella causa

Eva-Maria Painer

contro

Standard VerlagsGmbH,

Axel Springer AG,

Süddeutsche Zeitung GmbH,

Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG,

*Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co
KG,*

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský
(relatore), E. Juhász, G. Arestis, e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la sig.ra Painer, dall'avv. G. Zanger, Rechtsanwalt;
- per la Standard VerlagsGmbH, dall'avv. M. Windhager, Rechtsanwältin;
- per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
- per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;

- per il **governo italiano**, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Russo, avvocato dello Stato;
- per la Commissione europea, dalla sig.ra S. Grünheid, in qualità di agente, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 aprile 2011,
ha pronunciato la seguente

5 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della Convenzione di Berna:

«L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura e alle scienze».

Corte giustizia CE, sez. III 01/12/2011 n. 145